

Allegato 4

PROCEDURA DI WHISTLEBLOWING

Approvato dal Consiglio di Amministrazione
della Lega Nazionale Professionisti Serie A
in data 7 marzo 2023



Sommario

1. PREMESSA	3
2. SCOPO DELLA POLICY WHISTLEBLOWING E DESTINATARI.....	4
3. TERMINI E RIFERIMENTI.....	4
4. AZIONI OGGETTO DI SEGNALAZIONE	4
5. IL PORTALE WHISTLEBLOWING.....	5
6. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE.....	5
7. TUTELA DEL SEGNALATO	6
8. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE	6
9. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE	6
10. ALTRI SISTEMI DI SEGNALAZIONE.....	8
11. RIPORTO PERIODICO.....	8
12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY.....	8
13. ARCHIVIAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POLICY.....	9
14. ENTRATA IN VIGORE E AGGIORNAMENTO.....	9

1. PREMESSA

Il 29 dicembre 2017 è entrata in vigore la legge n. 179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".

La struttura del provvedimento distingue la disciplina del settore pubblico (art. 1) da quella del settore privato (art. 2), ed è stata integrata la disposizione sull'obbligo del segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale (art. 3).

Per quanto riguarda il settore privato, l'articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul D.lgs. n. 231/2001 e inserisce all'articolo 6 ("Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell'ente"), comma 2-*bis*, una nuova previsione che inquadra nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs. N. 231/01 le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l'emersione, inter alios, di fenomeni corruttivi all'interno di enti pubblici e privati, anche con la previsione di sistemi che consentano ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza. Infatti, la legge disciplina:

- a) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- b) l'introduzione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- c) la possibilità per il segnalante o l'organizzazione sindacale di denunciare all'Ispettorato nazionale del lavoro l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni;
- d) la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio, nonché del mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante;
- e) l'onere a carico del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, di dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

Lega Serie A, nello spirito di dare concreta applicazione all'art. 6 comma 2-*bis* lett. a) e b) del D. Lgs. 231/2001, come introdotto dalla Legge 179/2017, mette a disposizione dei segnalanti un portale per effettuare le segnalazioni – "Portale Whistleblowing" - idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione delle segnalazioni.

2. SCOPO DELLA POLICY WHISTLEBLOWING E DESTINATARI

La presente Policy Whistleblowing (di seguito, “Policy”) si propone di disciplinare il processo di ricezione, analisi e trattamento delle segnalazioni, da chiunque inviate o trasmesse. L’obiettivo che si propone è quello di prevenire la realizzazione di irregolarità all’interno dell’organizzazione, ma anche quello di coinvolgere tutti i portatori di interesse e il pubblico, in generale, in un’attività di contrasto delle violazioni del Modello, attraverso una partecipazione attiva e responsabile.

La presente Policy si applica anche a LCS. In particolare, i Destinatari della presente procedura sono:

- a) i vertici aziendali ed i componenti degli organi sociali di Lega Serie A e di LCS;
- b) i dipendenti di Lega Serie A e di LCS;
- c) fornitori, consulenti e collaboratori esterni, candidati al lavoro ed ex dipendenti di LNPA e LCS;
- d) i destinatari, a conoscenza di fatti illeciti potenzialmente suscettibili di segnalazione, sono invitati ad effettuare le segnalazioni con tempestività mediante le modalità di seguito descritte.

3. TERMINI E RIFERIMENTI

Per “*whistleblowing*” si intende qualsiasi segnalazione, ossia comunicazione di possibili comportamenti illeciti, commissivi o omissivi, presentata a tutela dell’integrità della Società, di condotte illecite o di violazioni del Codice Etico, del Modello e delle procedure interne adottate da Lega Serie A e da LCS o della disciplina esterna comunque applicabile, fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, di cui i Destinatari siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.

Il D.lgs. 231/2001 nel prevedere la responsabilità amministrativa da reato degli enti, stabilisce che l’Organismo di Vigilanza (OdV) sia deputato a “vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli e curare il loro aggiornamento” anche e soprattutto attraverso l’analisi delle evidenze emerse in adempimento degli “obblighi di informazione” nei suoi confronti e gravanti su “i dipendenti, i direttori, gli amministratori della società di riferire all’OdV notizie rilevanti relative alla vita dell’ente, alla violazione del Modello e alla consumazione di reati”..

4. AZIONI OGGETTO DI SEGNALAZIONE

Le segnalazioni devono essere effettuate in buona fede e devono essere circostanziate con informazioni, laddove possibile, precise in modo da risultare facilmente verificabili. In linea generale, Lega Serie A esorta i propri dipendenti a risolvere eventuali controversie lavorative, ove possibile, attraverso il dialogo, anche informale, con i propri colleghi e/o con il proprio responsabile diretto. Le segnalazioni devono essere fatte con spirito di responsabilità, avere carattere di interesse per il bene comune, rientrare nelle tipologie di non conformità per cui il sistema è stato implementato. Sono vietate, e pertanto non

saranno prese in considerazione, (i) segnalazioni attinenti alla vita privata del segnalato, salvo che non si tratti di aspetti che interessano l'esistenza di un conflitto di interesse o condotte espressamente vietate dal Codice Etico o del Modello, (ii) segnalazioni contenenti frasi ingiuriose o minacciose o fondate su "voci di corridoio" prive di qualunque riferimento fattuale.

Allo stesso modo, Lega Serie A richiama l'attenzione sul dovere del dipendente di segnalare comportamenti illegittimi di cui sia a conoscenza e che coinvolgono le aziende del Gruppo, sia a danno che a vantaggio delle stesse.

Per Comportamento illegittimo si intende qualsiasi azione od omissione, avvenuta nello svolgimento dell'attività lavorativa o che abbia un impatto sulla stessa, che arrechi o che possa arrecare danno o pregiudizio, e/o che comporti un vantaggio, per Lega Serie A e per LCS e/o per i suoi Dipendenti e che:

- a) sia illecita;
- b) violi le disposizioni normative e regolamentari (es. D. lgs. 231/01);
- c) non sia conforme o sia in violazione del Modello, del Codice Etico o delle procedure interne di LNPA.

5. IL PORTALE WHISTLEBLOWING

Il Portale Whistleblowing è raggiungibile dal website di Lega Serie A.

Deve essere data adeguata informativa a tutti i Destinatari, come definiti nel Modello, del modo di raggiungere il Portale e come utilizzarlo.

L'accesso al Portale Whistleblowing di Lega Serie A è soggetto alla politica "no-log" al fine di impedire l'identificazione del segnalante che intenda rimanere anonimo: ciò significa che i sistemi informatici aziendali non sono in grado di identificare il punto di accesso al portale (indirizzo IP) anche nel caso in cui l'accesso venisse effettuato da un computer connesso alla rete aziendale.

Le segnalazioni trasmesse mediante il Portale Whistleblowing sono ricevute dagli Organismi di Vigilanza di Lega Serie A e di LCS, in base al contesto nell'ambito del quale l'illecito si presume essere stato commesso. Al Portale ha accesso anche il Responsabile della funzione Internal Audit di Lega Serie A se istituita, con obbligo assoluto di confidenzialità.

6. TUTELA E RESPONSABILITÀ DEL SEGNALANTE

Lega Serie A garantisce la riservatezza delle generalità del segnalante e si riserva il diritto di adottare le opportune azioni contro chiunque ponga in essere o minacci di porre in essere atti di ritorsione contro coloro che hanno presentato segnalazioni nell'ambito di questa policy.

Nessuna ritorsione o discriminazione, diretta o indiretta, può derivare in capo a chi abbia in buona fede effettuato una segnalazione. Inoltre, sono previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante.

Eventuali segnalazioni effettuate con dolo o colpa grave o che si dovessero rivelare false, infondate, con contenuto diffamatorio o comunque effettuate al solo scopo di danneggiare la Società, il segnalato o altri soggetti interessati dalla segnalazione sono sanzionabili. La Società potrà inoltre intraprendere le opportune iniziative anche in sede giudiziaria.

7. TUTELA DEL SEGNALATO

Durante l'attività di verifica e di accertamento di possibili non conformità, gli individui oggetto delle segnalazioni potrebbero essere coinvolti o informati, se necessario. La segnalazione priva di concreti riscontri e che risulti *ictu oculi* infondata non è idonea a legittimare l'instaurazione di un procedimento di istruttoria interno. In ogni caso, la sola segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato. Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti a riguardo della segnalazione, si decida di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento.

8. MODALITÀ DI TRASMISSIONE DELLA SEGNALAZIONE

A seguito dell'accesso al Portale il segnalante sarà guidato nella compilazione di un questionario formato da domande aperte e/o chiuse che gli permetteranno di fornire gli elementi caratterizzanti la segnalazione (fatti, contesto temporale, dimensioni economiche, etc.). Ove possibile, la segnalazione deve essere circostanziata e fornire elementi per consentire l'esecuzione di verifiche oggettive. Nel caso di incertezza da parte del segnalante in ordine al soggetto giuridico di riferimento al quale l'illecito si presume commesso (LNPA o LCS) si dovrà indicare la controllante Lega Serie A, che trasmetterà a LCS ove questa sia competente.

Al termine della compilazione del questionario il Portale chiederà al segnalante se intende o meno fornire la propria identità. In ogni caso il segnalante potrà fornire le proprie generalità in un secondo momento sempre attraverso il Portale.

Nel momento dell'invio della segnalazione il Portale rilascerà al segnalante un codice identificativo univoco. Questo numero, conosciuto solamente dal segnalante, non potrà essere recuperato in alcun modo in caso di smarrimento. Il codice servirà al segnalante per accedere, sempre tramite il Portale, alla propria segnalazione al fine di:

- a) monitorarne lo stato di avanzamento;
- b) inserire ulteriori elementi per circostanziare la segnalazione;
- c) fornire le proprie generalità;
- d) rispondere ad eventuali domande di approfondimento.

Il Portale permette, inoltre, di instaurare un colloquio virtuale (chat) tra segnalante e ricevente assicurando, su volontà del segnalante, l'anonimato.

9. GESTIONE DELLA SEGNALAZIONE

Le segnalazioni trasmesse mediante il Portale Whistleblowing sono ricevute dai rispettivi Organismi di Vigilanza di LNPA e LCS. Al Portale ha accesso anche il Responsabile Internal Audit di Lega Serie A. Le segnalazioni sono soggette all'iter istruttorio di seguito descritto e sono soggette a un dovere di riservatezza.

9.1 Analisi preliminare

L'Organismo di Vigilanza si impegna a fornire un primo riscontro al segnalante entro 30 giorni. In particolare, le segnalazioni saranno oggetto di analisi preliminare svolta dagli Organismi di Vigilanza al fine di verificarne la rilevanza ai sensi del D.lgs. 231/2001, indirizzando alla Funzione Internal Audit se istituita le segnalazioni non rilevanti per analoga gestione ovvero alla Segreteria Generale in assenza della funzione di Internal Audit. La funzione ricevente verificherà in primis la presenza di dati ed informazioni utili a valutare la fondatezza della segnalazione. Nello svolgimento della suddetta analisi potranno essere coinvolte - per specifici aspetti trattati nelle segnalazioni e qualora ritenuto necessario - il Servizio Legale e Societario di Gruppo, altre funzioni aziendali per quanto di competenza e professionisti esterni. Potranno inoltre essere richieste ulteriori informazioni e/o documentazione al segnalante mediante la chat disponibile sul Portale.

Qualora a conclusione della fase di analisi preliminare emerga l'assenza di elementi sufficientemente circostanziati o l'infondatezza dei fatti richiamati, la segnalazione sarà archiviata con le relative motivazioni. La motivazione in ordine all'archiviazione del procedimento dovrà essere emessa per iscritto e opportunamente conservata.

9.2 Approfondimenti specifici

Gli Organismi di Vigilanza, in caso di segnalazioni rilevanti ai fini del D.lgs. 231/2001, o la funzione Internal Audit a supporto dell'OdV provvederanno a avviare le analisi specifiche, avvalendosi, se ritenuto opportuno, delle strutture competenti della Società o di esperti e periti esterni al Lega Serie A;

Al termine degli accertamenti gli Organismi di Vigilanza provvederanno a:

- a) sottoporre i risultati dell'approfondimento svolto alla valutazione della Ufficio Personale, dell'Ufficio Affari Legali di Lega Serie A o del Collegio dei Revisori, a seconda dell'oggetto della segnalazione, affinché vengano intrapresi i più opportuni provvedimenti comprese le eventuali iniziative da intraprendere a tutela degli interessi di Lega Serie A e di LCS (ad es. azioni giudiziarie, sospensione di rapporti contrattuali in corso);
- b) ogni misura idonea atta a prevenire ulteriori violazioni del Modello;
- c) concordare con il management responsabile della funzione interessata dalla segnalazione, l'eventuale "action plan" necessario per la rimozione delle debolezze di controllo rilevate;

Ove, all'esito delle ulteriori verifiche, non sia stata accertata una violazione del Modello, l'OdV procede a chiudere la segnalazione dopo aver concordato con le suddette funzioni eventuali ulteriori iniziative da intraprendere.

E' fatta salva la valutazione di eventuali azioni nei confronti del segnalante, nel caso di segnalazioni in relazione alle quali siano accertate la malafede del segnalante e/o l'intento meramente diffamatorio, eventualmente confermati anche dalla infondatezza della stessa segnalazione.

All'esito dell'istruttoria, i Soggetti riceventi provvedono ad informare il segnalante attraverso la piattaforma di segnalazione.

10. ALTRI SISTEMI DI SEGNALAZIONE

Oltre che tramite il portale di cui al precedente art. 5, le segnalazioni possono essere effettuate tramite le caselle di posta elettronica degli Organismi di Vigilanza o posta ordinaria, così come previsto dai Modelli 231 adottati da Lega Serie A e LCS ai quali si rimanda, fermo restando quanto previsto al paragrafo 4.

In ogni caso sarà assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante fatti salvi gli obblighi di legge anche ai fini della tutela dei diritti di Lega Serie A e di LCS o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

11. RIPORTO PERIODICO

In occasione delle relazioni semestrali, il Responsabile Internal Audit fornisce un report statistico delle segnalazioni pervenute all'Organismo di Vigilanza e al Collegio Sindacale, includendo gli esiti delle analisi, inclusa l'adozione (o la mancata adozione) di provvedimenti disciplinari, per i casi oggetto di approfondimento.

12. CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E TUTELA DELLA PRIVACY

La documentazione relativa alle segnalazioni è confidenziale. Tale documentazione deve essere archiviata in maniera sicura in conformità alla normativa e regolamentazione in vigore. Al fine di garantire la gestione e la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività, il responsabile della Funzione Internal Audit se istituita o la Segreteria Generale cura l'archiviazione di tutta la documentazione di supporto della segnalazione per un periodo di 5 anni dalla chiusura della segnalazione.

I dati personali inerenti alle segnalazioni ricevute, inclusi quelli relativi all'identità del segnalante, del segnalato o di altri individui, saranno trattati da Lega Serie A, quale Titolare autonomo del trattamento, ed eventualmente da LCS, sempre in qualità di Titolare autonomo, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. n. 196/2003, come novellato dal D.lgs. 101/2018 e s.m.i., e al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

13. ARCHIVIAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLA POLICY

La policy e il portale saranno oggetto di revisione periodica per garantire il costante allineamento alla normativa di riferimento nonché in funzione dell'operatività e della esperienza maturata. Tutta la documentazione concernente la procedura di segnalazione dovrà essere opportunamente conservata e archiviata per almeno 10 anni.

14. ENTRATA IN VIGORE E AGGIORNAMENTO

La presente Policy è parte integrante del Modello di Lega ed è approvata unitamente allo stesso e modificata con le stesse modalità previste per la modifica del Modello.

La presente policy entra in vigore una volta acquistato e attivato il Portale Whistleblowing. Dell'attivazione del Portale è data idonea comunicazione a tutti i Destinatari così come definiti nel Modello.